

Emergenza COVID-19. Istituzione del Fondo speciale regionale per il comparto TPL definito “Fondo COVID-19 TPL”. Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui alla l.r. 35/2015.

Sommario

Preambolo

CAPO I - Fondo speciale regionale definito “Fondo COVID-19 TPL”

Art. 1 - Istituzione del Fondo speciale regionale definito “Fondo COVID-19 TPL”.

Art. 2 - Gestione del fondo ed erogazione delle risorse

Art. 3 – Aiuti di stato

CAPO II – Contributi di estrazione

Art. 4 - Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui all’articolo 27 della l.r. 35/2015.

CAPO III - Disposizioni finali

Art. 5 - Norma finanziaria

Art. 6 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio Regionale

Visto l’articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, dello Statuto;

Visto il decreto legge 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135.

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 2020, n. 27;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995 , l.r. 65/1997 , l.r. 78/1998 , l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

Considerato quanto segue:

1. Nei mesi dell'emergenza sanitaria le Aziende del settore TPL, gomma ferro e nave, subiscono un impatto forte in termini finanziari ed in particolare in termini di mancati ricavi emergenti conseguenti al drastico calo dell'utenza, tenuto conto delle forme di sostegno statali e dei costi;

2. Al fine di dare una risposta concreta è necessario un sostegno alle imprese, in termini di immediata liquidità, nella forma della creazione di un Fondo speciale regionale per mitigare l'impatto dei mancati ricavi e costi aggiuntivi di tutto il comparto del trasporto pubblico locale ed in modo particolare della situazione critica relativa alla gestione dei servizi su gomma;

3. È necessario destinare fin da subito risorse regionali al Fondo per l'anno 2020, prevedendo al contempo che possa essere alimentato da risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio TPL permanendo la situazione di criticità;

4. È opportuno, qualora permangano le condizioni di criticità, proseguire nell'azione di sostegno al comparto del TPL con eventuali ulteriori misure, da definire in relazione all'evolversi della situazione di eccezionalità originata dall'emergenza sanitaria;

5. Il decreto legge 95/2012 prevede all'articolo 16 bis l'istituzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario;

6. Il decreto legge 18/2020 prevede all'articolo 92 misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il trasporto pubblico locale;

7. La Commissione europea ha definito principi e condizioni fondamentali con il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", che permette la concessione degli aiuti in esso previsti fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, e previa autorizzazione della Commissione stessa, dove il sistema dei trasporti è contemplato;

8. L'articolo 200 "*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*" del decreto legge 34/2020 dispone che al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;

9. A seguito dell'emanazione dei provvedimenti con i quali nel corso del mese di marzo 2020 sono adottate misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, tra cui la

sospensione della maggior parte delle attività produttive, industriali e commerciali, le attività estrattive sono state sospese;

10. Al fine della salvaguardia dell'economia locale e di alleviare problemi di liquidità delle imprese operanti nel settore estrattivo, è opportuno prevedere che l'acconto da versare ai comuni, salvo loro diversa determinazione, entro il 30 giugno 2020 ai sensi dell'articolo 27, comma 10, della l.r. 35/2015 sia commisurato al volume escavato dall'inizio dell'anno in corso;

approva la presente legge

CAPO I

Fondo speciale regionale definito "Fondo COVID-19 TPL"

Articolo 1

Istituzione del Fondo speciale regionale definito "Fondo COVID-19 TPL"

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori del servizio di trasporto pubblico locale, in considerazione dell'eccezionalità e grave emergenza in atto nel territorio regionale che richiede misure straordinarie ed efficaci, è istituito un Fondo speciale regionale definito "Fondo COVID-19 TPL" a supporto del comparto del trasporto pubblico locale.

2. L'ammontare del fondo, per l'anno 2020, è pari ad euro 46.500.000,00 di cui:

a) euro 16.500.000,00 di risorse regionali;

b) euro 30.000.000,00 di risorse statali, relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16 bis, comma 1, del d.l. 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse del Fondo COVID-19 TPL di cui al comma 2 lettera b), possono essere incrementate con ulteriori risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio TPL permanendo la situazione di criticità.

Articolo 2

Gestione del fondo ed erogazione delle risorse

1. Le risorse del fondo sono utilizzate per mitigare l'impatto dei prevedibili mancati ricavi complessivi da traffico sopportati dalle aziende che espletano il servizio di trasporto pubblico locale.

2. Per l'anno 2020 le risorse del fondo, nell'ammontare complessivo di cui all'articolo 1, comma 2, vengono destinate al trasporto pubblico su gomma, in ragione delle particolari criticità di questo ambito.

3. La compensazione da erogare alle aziende di Trasporto Locale costituisce una misura di carattere straordinario ed eccezionale.

4. Ai fini della quantificazione delle risorse da erogare si tiene conto dei seguenti elementi:

a) risorse statali stanziare per la stessa finalità, al fine di evitare sovracompensazioni o corresponsione di somme allo stesso titolo;

- b) riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri;
- c) costi cessanti e minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- d) costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.

5. Le risorse sono corrisposte alle aziende di trasporto in forma di acconti mensili calcolati nella misura pari alla quota mensile dell'intero fondo dal mese di marzo 2020 al mese di dicembre 2020.

6. Le risorse del comma 5 sono corrisposte salvo conguaglio o compensazione a seguito della verifica degli elementi di cui sopra con riferimento alle mensilità per le quali sono stati erogati gli acconti, da espletarsi previa acquisizione dei dati.

7. Le risorse che si rendono disponibili a seguito della verifica di cui sopra e oggetto di conguaglio o compensazione vengono ridistribuiti alle aziende di trasporto pubblico in proporzione dell'incidenza degli elementi di cui al comma 4 nei relativi mesi.

8. Nel caso in cui il Fondo COVID-19 TPL venga alimentato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 3, l'erogazione alle Aziende di trasporto pubblico avverrà secondo le modalità previste nel presente articolo.

Articolo 3

Aiuti di stato

1. L'erogazione delle risorse che determinano il Fondo COVID-19 TPL avviene nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

CAPO II

Contributi di estrazione

Articolo 4

Disposizioni per il versamento dei contributi di estrazione di cui all'articolo 27 della l.r. 35/2015

1. Per l'anno 2020 l'acconto del contributo di estrazione di cui all'articolo 27, comma 10, della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave) è rapportato al materiale escavato fino al 31 maggio 2020, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 2020 per il pagamento del conguaglio dovuto per l'anno 2020.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 5

Norma finanziaria

1. Al finanziamento del Fondo COVID-19 TPL di cui all'art. 1 comma 2 della presente legge, pari ad euro 46.500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti dalla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, annualità 2020.

2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1 al bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, annualità 2020, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:
anno 2020

- in diminuzione Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario" Titolo 1 "Spese correnti", euro 5.000.000,00;
 - in diminuzione Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", euro 16.500.000,00;
 - in aumento Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti", euro 21.500.000,00.
3. L'attuazione di quanto previsto all'articolo 4 della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 6 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.